

REGOLAMENTO (CE) N. 1569/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

applicabile alle importazioni^(?), e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea^(?);

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

(5) considerando che per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si dovrebbe tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

vista la proposta della Commissione,

(6) considerando che si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

(1) considerando che il 10 giugno 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo»;

(7) considerando che sono state adottate disposizioni specifiche in merito alle misure di salvaguardia per i prodotti tessili di cui al protocollo n. 1 dell'accordo;

(8) considerando che occorrerebbe introdurre determinate disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

(2) considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le sue disposizioni relative al commercio e alle questioni connesse sono entrate in vigore il 1º gennaio 1997 mediante un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996⁽¹⁾;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari

Articolo 1

Le modalità di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti ad un'organizzazione comune di mercato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali^(*), oppure dalle disposizioni corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(3) considerando che è necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo;

(4) considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno stabilire, quando le disposizioni dell'accordo lo richiedano, disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune

^(?) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).^(*) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).^(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.1996, pag. 3.